

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 617 - 35596 / 2016**

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI AZEGLIO - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

**IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

**Premesso** che per il Comune di Azeglio:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 21-28517 del 11/11/1999;
- ha approvato, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 11 del 30/06/2011, efficace dal 21/07/2011, la Variante Strutturale al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 1/2007;
- ha approvato due Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 9 del 26 ottobre 2016, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 24/11/2016, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;

(pratica n. VP 038/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.402 abitanti al 1971, 1.235 abitanti al 1981, 1.186 abitanti al 1991, 1.274 abitanti al 2001 e 1.347 al 2011, dato, quest'ultimo, che conferma una crescita demografica nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale: 989 ha di collina, dei quali, 682 ettari presentano pendenze inferiori al 5% (69% del territorio comunale), 275 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% e il 25% ed i rimanenti 39 ettari, con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Usa dei Suoli, 89 ettari appartengono alla Classe II<sup>^</sup>, pari a circa il 9% del territorio comunale; inoltre, 155 ettari della superficie comunale sono caratterizzati dalla presenza di "Aree boscate";
- è compreso nella Zona 9 "EPOREDIESE" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale di "Ivrea", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'art. 22 del N.d.A. del P.T.C.2;
- sistema produttivo: non è individuato dal PTC2 in alcun ambito produttivo;
- infrastrutture e mobilità:
  - è attraversato dall'autostrada "A5" (bretella autostradale Ivrea - Santhià) e dalle Strade Provinciali n. 56 di Strambino, n. 79 di Azeglio e n. 262 di Pobbia;
  - è interessato dal progetto di viabilità 16.3 di cui alla tav. 4.3 del PTC2;
  - è attraversato da 4,6 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: lago di Viverone e Roggia Violana;
  - i dati sul dissesto idrogeologico individuano dissesti areali per 350,5 ettari;
- tutela paesaggistica e ambientale:
  - proposte di aree vincolate per 528 ha;
  - Tenimenti Mauriziano per 171,8 ha;
  - fasce perfluviali 147 ha;
  - corridoi di connessione ecologica 96,8 ha;
- tutela ambientale:
  - una porzione del territorio, pari a 199 ettari, è interessata dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" - BC10020, denominato "Lago di Viverone";
  - aree a vincolo paesaggistico ambientale 450 ettari;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 26/10/2016 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- loc. *Castellazzo*, all'interno della più vasta area AM "Area con valore ambientale" (ove il P.R.G.C. vigente all'art. 7.3 "Aree agricole" delle N.d.A. ammette nuovi interventi per usi diversi da quelli agricoli e per soddisfare esigenze ricettive):
  - . individuazione della nuova area AM-R1, a destinazione commerciale-ricettiva;
  - . gli interventi edilizi ammessi sono soggetti a permesso edilizio convezionato, previo parere della competente Soprintendenza;
  - . gli interventi ammessi prevedono il contestuale recupero della preesistente "casa-forte" denominato *Castellazzo*;

La documentazione di Variante comprende:

- le indicazioni cartografiche e normative in linea geologico-tecnica;
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la compatibilità della Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica;

**verificato** che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 9/2016 di adozione della Variante: "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

**dato atto** che la D.C.C. n. 9/2016 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, in forza di provvedimento dell'Organo Tecnico in data 02 agosto 2016;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**vista** la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i." ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14 gennaio 2017;

**visto** il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 29/12/2016;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**vista** la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

**dato atto** che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 28/12/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

**Visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**Visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Azeglio, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 26 ottobre 2016, **giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Azeglio la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 30 dicembre 2016

Il Vicesindaco Metropolitano

delegato a Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio,

Sistema informativo e Provveditorato,

Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa del suolo,

Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)